



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio di Gabinetto

Ai Titolari degli Uffici scolastici Regionali LORO SEDI
 e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (protocollo_dfp@mailbox.governo.it)
 All' A.R.A.N. (relazionisindacali@aranagenzia.it)
 Alle Organizzazioni Sindacali ANP CIDA (segreteria@anp.it) FLC CGIL (ufficiodisegreteria@flcgil.it) FSUR CISL SCUOLA (sg.scuola@cisl.it) FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA (uilscuola@uilscuola.it) SNALS CONFSAL (info@snals.it) DIRIGENTISCUOLA Di.S.Conf. (dirigentiscuola@libero.it)

OGGETTO: Permessi sindacali – Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca – Settore Scuola– Periodo 1.9.2018 – 31.8.2019 - Contratto Collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 4.12.2017.

In attuazione della normativa indicata in oggetto questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti per il periodo 1 settembre 2018 – 31 agosto 2019, tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo nel settore Scuola dell'Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca.

Nel trasmettere l'allegato prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.9.2018- 31.8.2019, occorre precisare quanto segue.

Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

Le organizzazioni sindacali che leggono per conoscenza comunicheranno ai Direttori Generali degli Uffici Regionali, o ai Dirigenti preposti ai predetti Uffici, i nominativi dei dirigenti sindacali titolari della predetta prerogativa sindacale. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per l'espletamento del mandato (art.10 CCNQ 4.12.2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.13 CCNQ 4.12.2017) in quanto istituti facenti riferimento a separati contingenti diversamente determinati ed al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio di Gabinetto

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1.9.2018 di permessi sindacali retribuiti, nel settore Scuola dell'area della dirigenza scolastica, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2019.

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale quadro del 4.12.2017, all'art.18, comma 3, prevede che i permessi sindacali, per l'espletamento del mandato possano essere utilizzati in forma cumulata. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall'art.15 del citato Contratto del 4.12.2017, si precisa che i dirigenti delle organizzazioni sindacali indicati all'art.10 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei dipendenti di ciascuna organizzazione sindacale devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP come indicato dall'art.22, comma 1, del CCNQ 4.12.2017, che prevede, tra l'altro, "è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti".

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sull'art.2, punto 2 lett.b del CCNL per il personale dirigente dell'Area della dirigenza scolastica del 15.7.2010 ove è previsto che i criteri di applicazione dei diritti sindacali sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa regionale.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel.06/58493309 -58492604 - Fax n.06/58492716 – e-mail: gabmin.relazioniisindacali@istruzione.it).

IL DIRIGENTE

Rocco Pinnetti